

Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoriastano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>; <marina.lorrai@giustizia.it>

Data invio: mercoledì 9 gennaio 2013 12.23

Allega: Convenzione A.G.C.I. SARDEGNA - Selargius - .pdf

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

Si trasmette l'allegata convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sottoscritta con l'A.G.C.I. in data 8.01.13.

La Segreteria

TRIBUNALE DI ORISTANO	
- 8	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO N. 274
Prot. N.	16

4.5.3.

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano C.F. 80006230959, Dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

TRA

E

L'A.G.C.I. SARDEGNA Associazione Generale Cooperative Italiane, di seguito denominata A.G.C.I. SARDEGNA, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, Cardia Sergio C.F. CRDSRG53B031695Z

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 54 D. Lgs. vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;
- ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi degli art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. vo 28/08/2000 n. 274";
- l'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D. Lgs. vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- L'A.G.C.I. SARDEGNA, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del Circondario di Oristano.

Art. 2

IMPEGNI DELLE PARTI


Il Giudice nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

L'A.G.C.I. SARDEGNA, che acconsente all'inserimento di massimo n. 2 unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice di sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Individua nei Sigg.ri Cherchi Gianbattista - Coordinatore Sede Operativa Oristano e Loi Giovanni Angelo - Responsabile Organizzazione Sardegna o loro delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.

Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito dell'A.G.C.I. SARDEGNA avente sede legale in Selargius (CA) via Peretti n. 5. tel. 070532271 fax 0705434344 e mail info@agcisardegna.it - attiene alle seguenti prestazioni dell'A.G.C.I. SARDEGNA settore Amministrativo attività di manutenzione e riordino archivi.

In particolare l'A.G.C.I. SARDEGNA si impegna a:

- a) predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento della sanzione del lavoro di pubblica utilità che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quant'altro necessario;
- b) assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipate, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di due anni (2) a decorrere dalla data della sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano li 8 GEN. 2013

per l'A.G.C.I. SARDEGNA
Il Presidente/ Legale Rappresentante

AGCI
ASSOCIAZIONE GIURISTI ITALIANI
Federazione Regionale Sardegna
Il Presidente

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dott. Modestino Vilani



Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>
Cc: <marina.lorrai@giustizia.it>

Data invio: lunedì 24 dicembre 2012 9.40

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità

Si trasmette la convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sottoscritta il 21 dicembre 2012 con l'Associazione Protezione Animali Narboliese con sede sociale in Narbolia.
La Segreteria

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI PUBBLICA
DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO N. 274

TRIBUNALE DI ORISTANO	
UTILITÀ AI SENSI	
21	DIC 2012
Prot. N. 1888	

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano C.F. 80006230959, Dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

4.5.3

TRA

E

L'Associazione Protezione Animali Narboliese con sede sociale a Narbolia in Via Roma 25, C.F. 90009600959, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, D.ssa Annalisa Porcedda ANNA UCA (A)

PREMESSO CHE

- A norma dell'art. 54 D.lgs. n. 28 Agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;
- Ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- Ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;
- Ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;
- Ai sensi degli art. 187 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs. 28/08/2000 n. 274";
- L'art. 2 comma 1 del decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.lgs. n. 2748/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale. Presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- L'Associazione Protezione Animale Narboliese, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

ART. 1

FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del Circondario di Oristano.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

Il giudice nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

L'Associazione Protezione Animale Narboliese, che acconsente all'inserimento di massimo 1 unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata al Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguiti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Individua nella sua persona, D.ssa Porcedda Annalisa, in qualità di Presidente dell'Associazione Protezione Animale Narboliese o suoi delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.

Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito dell'Associazione Protezione Animale Narboliese, avente sede a Narbolia in Via Roma n. 25, Tel 349/1488965, e-mail apanarbo@tiscali.it, attiene alle seguenti prestazioni:

In particolare l'Associazione Protezione Animale Narboliese si impegna a:

- a) Predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quanto necessario;
- b) Assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso la società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- c) Prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) Verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modificare del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) Comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;
- f) Rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- g) Assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato;
- h) Far fruire ai condannati del trattamento terapeutico ed delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- i) Adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

ART. 3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di due anni _____ a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionali di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

(1) Lezioni "ANNA LISA" - SI APPROVA LA CORREZIONE.

Oristano li 21 DIC. 2002 Associazione Narboliese

Protezione Animali
Per L'Associazione Protezione Animali Narboliese
Via Roma n. 25 - Narbolia
CF 90009600959

La Presidente _____

Paola Anna Lina

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale _____

[Handwritten signature]



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI PUBBLICA
DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO N. 274

TRIBUNALE DI ORISTANO	
UTILITÀ AI SENSI	
21	DIC 2012
Prot. N. 1888	

4.5.3

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano C.F. 80006230959, Dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

E

L'Associazione Protezione Animali Narboliese con sede sociale a Narbolia in Via Roma 25, C.F. 90009600959, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, D.ssa Annalisa Porcedda ANNA USA (1)

PREMESSO CHE

- A norma dell'art. 54 D.lgs. n. 28 Agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;
- Ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- Ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;
- Ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;
- Ai sensi degli art. 187 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs. 28/08/2000 n. 274";
- L'art. 2 comma 1 del decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.lgs. n. 2748/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti ed organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale. Presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- L'Associazione Protezione Animale Narboliese, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

ART. 1

FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del Circondario di Oristano.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

Il giudice nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

L'Associazione Protezione Animale Narboliese, che acconsente all'inserimento di massimo 1 unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata al Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.
Individua nella sua persona, D.ssa Porcedda Annalisa, in qualità di Presidente dell'Associazione Protezione Animale Narboliese o suoi delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.
Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito dell'Associazione Protezione Animale Narboliese, avente sede a Narbolia in Via Roma n. 25, Tel 349/1488965, e-mail apanarbo@tiscali.it, attiene alle seguenti prestazioni:

In particolare l'Associazione Protezione Animale Narboliese si impegna a:

- Predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quanto necessario;
- Assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso la società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- Prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- Verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modificare del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- Comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;
- Rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- Assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- Far fruire ai condannati del trattamento terapeutico ed delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- Adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

ART. 3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di due anni _____ a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionali di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

(1) Le parti "ANNA LISA" - SI APPROVA LA CONVENZIONE.
Oristano li 21 DIC. 2012 Associazione Narboliese


Protezione Animali
Associazione Narboliese
Via Roma n. 25, 09071 Narbolia
CF 90009600959

La Presidente _____

Publi Anne Lina

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale _____





Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 24/04/12

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.L.GS.VO 28 AGOSTO 2007 N. 274

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006260959 Dott. Modestino Villani, giusta la delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2011 agli atti,

E

Il Comune di Bosa nella Persona del Legale rappresentante pro tempore, Sindaco sig. Piero Franco Casula,

PREMESSO

- Che , a norma dell'art.54 del D.lgs.vo 28 Agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare , su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività,;
- Che ai sensi dell'art.224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che ai sensi dell'art.73 comma5-bis T.U. sugli stupefacenti, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, può applicare , anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle di lavoro di pubblica utilità;
- Che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art.54 comma 6 del D. Lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'art.1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla legge 29/07/2010 n. 12 , la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d. lgs.vo 28/08/2000 n. 274";
- Che il Comune di Bosa riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative anche nelle società partecipate con esclusione, in tal caso, dei soggetti di cui all'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita, in favore della collettività, da parte di chi via sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

L'Autorità Giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorative in favore della collettività, individuata la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di Bosa con separato atto, che costituisce parte integrante della convenzione senza limiti numerici unità per ciascun periodo di riferimento dell'ente o della società partecipate per l'intero capitale sociale dell'Ente.

L'Autorità Giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'ufficio servizi Sociali del Comune di Bosa :

- a) Copia del dispositivo;
- b) Di una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
- c) Della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti dello consenso;
- d) Di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili,
- e) Del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) Della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria";

Il Comune di Bosa, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

Individua nel Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, o loro delegati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare l'Ente si impegna a :

- a) Assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipate, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- b) Collocare presso la struttura, in attività concordata, il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;
- c) Prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) Verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) Comunicare tempestivamente assenze, inadempienze, o comportamenti non idonei del soggetto inserito;
- f) Rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo alla attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;
- g) Assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;

- h) Far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;
- i) Adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dal D.lgs:9 Aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.
- L'Autorità Giudiziaria si impegna a predisporre , per tramite del funzionario di Cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari Comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto indi duale – che verrà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente ex D.Lgs. 81/2008 – per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.
- In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere La dignità della persona.
- E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.
- Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 Marzo 2001.

ART. 3 – DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Comune.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.


Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del Ministero della Giustizia 26 Marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano li 18.12.12

Per il Comune di Bosa

Il Sindaco Piero Franco Casula



Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale dott. Modestino Villani



Allegato n. 1-

-MANSIONI ED ATTIVITA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' NON RETRIBUITA-
COMUNE DI B O S A

ATTIVITA' PREVISTE :

- CURA DEL VERDE IN AREE PUBBLICHE E NELLE AREE ADIACENTI I SERVIZI COMUNALI EX SCOLASTICI;
- Piccoli lavori di manutenzione, anche in affiancamento agli operai comunali

Per il Comune di BOSA

Il Sindaco Piero Franco Casula

Piero Franco Casula

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI
DELL'ART.54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO N, 274**

TRIBUNALE DI ORISTANO	
18 DIC 2012	
Proc. N. 80006230959, Dott.	

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

E

Il Comune di San Nicolò d'Arcidano nella persona del Legale rappresentante pro tempore, Emanuele Cera C.F.CREMNL68P02B354X

PREMESSO CHE

a norma dell'art. 54 D.Lgs 28 Agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;

ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;

ai sensi degli art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs.vo 28/08/2000 n. 274";

l'art. 2 comma I del decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

il Comune di San Nicolò d'Arcidano, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del Circondario di Oristano.

Art.2

IMPEGNI DELLE PARTI

Il giudice nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

Il Comune di San Nicolò d'Arcidano, che acconsente all'inserimento di massimo n. 10 unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Individua nel Geometra Porcu Gian Luca o suo delegato le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.

Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito del Comune di San Nicolò d'Arcidano avente sede in Piazza della Libertà, 1 Tel. 0783/88213 e mail protocollo@comune.sannicolodarcidano.or.it, attiene alle seguenti prestazioni (con espressa esclusione dei compiti di conducente e/o autista dei mezzi del Comune di San Nicolò d'Arcidano):

SETTORE	ATTIVITÀ
VIABILITA'	<i>Sfalcio erba in banchine e cunette e pulizia strade</i>
EDILIZIA SCOLASTICA	<i>Lavori all'esterno (pulizia giardini, verniciatura mura, ecc) con utilizzo di strumentazione tecnica semplice non richiedente formativa specifica</i>
MANUTENTIVO	<i>Lavori di piccola manutenzione generale dei beni comunali</i>

In particolare il Comune di San Nicolò d'Arcidano s'impegna a:

- a) predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento della sanzione del lavoro di pubblica utilità che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quant'altro necessario;
- b) assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- e) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L.626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

Manuela

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art.3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano,

Per il Comune di San Nicolò d'Arcidano

Il Sindaco Emanuele Cera 

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale 



Ordine Avvocati di Oristano

Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoriostano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>
Cc: <marina.lorrai@giustizia.it>
Data invio: sabato 1 dicembre 2012 10.33
Allega: Convenzione Com. Paulilatino.pdf; Convenzione Associazione AUSER - ONLUS Uras.pdf; Convenzione Coop. Soc. - Comunità il seme - Onlus- S.Giusta.pdf
Oggetto: Invio n. 3 convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
 Si trasmettono in allegato n. tre convenzioni stipulate in data 29 novembre 2012 e precisamente:
 - Cooperativa sociale "Comunità il seme" Onlus con sede in Santa Giusta;
 - Associazione AUSER- ONLUS, con sede in Santa Giusta;
 - Comune di Paulilatino;

La Segreteria

TRIBUNALE DI ORISTANO		
29	NOV	2012
Prot. N. 1710		

4.5.3

COOPERATIVA SOCIALE
«COMUNITA' «IL SEME» ONLUS

Località Corte Baccas
09096 Santa Giusta (OR)
Tel/Fax: 0783 020534
P. IVA 005 2631 095 8



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000, N° 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

TRA

Il ministero della giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dr. Modestino Villani, presidente del tribunale di Oristano, giusta delega ex art. 2 D. M. 26 Marzo 2011, agli atti

E

La cooperativa sociale "Comunità Il seme" Onlus, nella persona del presidente in carica, il Signor Antonello Comina, con sede in Località Corte Baccas Snc a Santa Giusta (or)

PREMESSO

- Che, a norma dell' art. 54 del D. Lgs. 28 Agosto 2000 n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art 52 e 55 del D. Lgs. 28 Agosto 2000, n°274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non-retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli art. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D. Lgs. 274/2000 e relative convenzioni;
- Che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall art. 4 bis, comma 1, lett g, del D.L. 30 Dicembre 2005, n° 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- Che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n° 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- Che l' art.186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada) così come modificato dalla Legge 29. 07. 2010 n° 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l'art. 2 comma 1 del D. M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del citato Decreto, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della comunità è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le

- organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1, del citato decreto, presso i quali possa essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero della Giustizia delegato i Presidenti del Tribunale alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 Luglio 2001;
 - Che la Cooperativa Sociale "Comunità il Seme" ONLUS, valutati gli scopi istituzionali e le concrete esigenze della Cooperativa sociale, sentito il parere del consiglio stesso, ha deliberato di stipulare con il Tribunale di Oristano la presente convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa, formante parte sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1

La Cooperativa Sociale "Comunità Il Seme" consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità nei casi di cui alla premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Cooperativa- in base alle proprie esigenze organizzative si riserva di accogliere al massimo 4 lavoratori per volta, a rotazione.

La Cooperativa Sociale "Comunità il Seme" ONLUS, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art.1 del D. M. 25 marzo 2001, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- a) cura e valorizzazione delle strutture della Comunità e delle fattorie sociali;
- b) Attività di animazione in comunità, nell'ambito dei percorsi riabilitativi e socio-lavorativi rivolti a persone con disabilità, sofferenti mentali e detenuti;
- c) Assistenza, tutoraggio e animazione ai percorsi abilitativi, riabilitativi e di inclusione sociale e socio-lavorativa, attraverso l'agricoltura sociale e la mutiattività agro-sociale, rivolta a persone svantaggiate;
- d) lavorazione della terra, volta all'apprendimento delle tecniche di coltivazione;
- e) cura e manutenzione del verde e dei giardini;
- f) raccolta e confezionamento produzioni agro-sociali;
- g) Attività culturali, artistiche e didattiche nelle fattorie sociali Il Seme;
- h) partecipazione a corsi di formazione al fine di consentire alle persone svantaggiate della Comunità le conoscenze acquisite durante lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 2

La Cooperativa Sociale "Comunità il Seme" ONLUS individua nel Sig. Antonello Comina Presidente della Cooperativa, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa e ad impartire a costoro, in base alle concrete esigenze, le relative istruzioni.

ARTICOLO 3

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente le prescrizioni di attività in favore della collettività, provvede la trasmissione al su individuato Presidente:

- a) copia del dispositivo della sentenza;
- b) scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona dovrà dedicare alle menzionate attività;
- c) dichiarazione scritta di consenso del condannato allo svolgimento del lavoro ovvero copia di verbale di udienza o di altro atto del procedimento da cui risulti detto consenso;



- d) esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena con il quale la Cooperativa potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) indicazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

La Cooperativa Sociale "Comunità il Seme", tenuto conto delle prescrizioni ed indicazioni individuate dal Giudice nella Sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

In particolare la Cooperativa Sociale "Comunità il Seme" si impegna a:

- a) predisporre, in accordo con il funzionario di cancelleria incaricato, un progetto individuale che verrà sottoscritto dall'interessato, previa valutazione del medico competente ex L. 626/1994- per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo, i tempi e i modi di svolgimento;
- b) prevedere la presenza di un referente che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di Pubblica Sicurezza di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- c) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata per valutare la necessità di modifica del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- d) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze e comportamenti non idonei del soggetto inserito;
- e) rilasciare al termine del periodo un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;
- f) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'attività fisica e morale dei condannati;
- g) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria di cui alla L. 626/1994 previste per i propri soci.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

ARTICOLO 4

È fatto divieto alla Cooperativa Sociale "Comunità il Seme" di Santa Giusta di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

I condannati si obbligano a sottoscrivere la tessera della Cooperativa la quale darà loro tutte le tutele assicurative riservate ai soci stessi.

ARTICOLO 5

La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori 12 (dodici) mesi, salvo disdetta di una delle parti, comunicata almeno 1 (un) mese prima della scadenza.

Alla scadenza, per i progetti in corso, opererà la proroga fino al reperimento di soluzione alternativa presso altra struttura.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.



Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Oristano per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano, li 29.11.2012

Per la Cooperativa Sociale "Comunità il Seme"

Il Presidente

Antonello Comina



Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale

Dot. Modestino Villani



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI
PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 274/2000**

TRA

TRIBUNALE DI ORISTANO	
29	NOV 2012
1711	
Prol. Tribunale di Oristano	

6.5.3

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006230959, Dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 D. M. 26/03/2001 agli atti

E

l'associazione AUSER -ONLUS, Sezione di Uras, corrente in Uras alla via Eleonora n° 123, P.IVA 90018230954, in persona del Presidente in carica, Piras Gianni, nato a Uras, il 11/06/1952, residente in Uras, Via..F.lli Bandiera n. 32, C.F. PRSGNN52H11L496S

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 165 c.p. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis T.U. Stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle di lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi degli art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/2010 n° 120, la eventuale pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D. Lgs. 274/2000;
- l'art. 2 comma 1 del D. M. 26/03/2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal

Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni di cui all'art. 1, comma 1 del D. M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Auser - ONLUS, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

FINALITA'

la presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del Circondario di Oristano.

ART. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

Il Giudice nella sentenza contenente la prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.


L'Auser, che acconsente all'inserimento di massimo n° 2 (DUE) unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Individua nei Sig. Piras Gianni o loro delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.

Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito delle competenze dell'Auser Sezione di Uras, avente sede in Uras, alla via Eleonora n° 123 Tel.-.3495699589., Mail.gianni.piras@gmcarta.it, attiene alle seguenti prestazioni:
piccole manutenzioni nella sede, pulizia giardino, lavori di segreteria;

In particolare l'Auser -Sezione di Uras si impegna a:

- a) predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il



progetto individualizzato per lo svolgimento della sanzione del lavoro di pubblica utilità che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quant'altro necessario;

b) assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;

c) prevedere la presenza di un referente che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;

d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;

e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;

f) rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;

g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;

h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano predisposti;

i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da lavoro svolta.

Per tutto quanto sopra non previsto, si applicano le disposizioni del D.M. Giustizia 26/03/2001.

ART. 3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.




Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla convenzione con almeno sei mesi di preavviso.


Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano, li 29.11.2012

Per l'Auser- ONLUS – Sezione di Uras
Il Presidente Gianni Piras



Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale, Dott. Modestino Villani



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI

SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente f.f. del Tribunale di Oristano,

C.F. 80006230959, dott. Modestino Villani giusta la delega ex art. 2 Decreto

Ministeriale 26 marzo 2001 agli atti

E

Il Comune di Paulilatino nella persona del legale rappresentante pro tempore,

Sindaco Sig. Giovanni Demartis C.F. DMRGNN60H15G384M;

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;*
- che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;*
- che ai sensi dell'art. 224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;*
- che, ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti, il Giudice, con la*

TRIBUNALE DI ORISTANO	
29 NOV 2012	
Proc. N.	1712

4-5-3

PAULILATINO - COMUNE
(OM)
PROV.
[Signature]

[Signature]

sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;

- che l'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'articolo 54 comma 6 del D.Lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del D.Lgs.vo 28/08/2000, n. 274";
- che il Comune di Paulilatino riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative anche nelle società partecipate con esclusione, in tal caso, dei soggetti di cui all'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita, in favore della collettività, da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.


Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

L'autorità giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorativa in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di Paulilatino con separato atto, che costituisce parte integrante della convenzione, nei limiti di 5 (cinque) unità per ciascun periodo di riferimento. Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative dell'ente o della Società partecipate per l'intero capitale sociale dell'Ente.

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paulilatino:

- a) di copia del dispositivo;
- b) di una scheda di presentazione in cui verrà specificato: il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
- c) della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero di copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti detto consenso;
- d) di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

Il Comune di Paulilatino, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa di pubblica utilità consistente nella manutenzione del verde



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

pubblico e nella pulizia di strade nel territorio del Comune di Paulilatino, anche in collaborazione con la locale Compagnia Barracellare.

Individua nel Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, o loro delegati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni. In particolare l'Ente si impegna a:

a) assumere o a far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipate, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;

b) collocare presso la struttura, in attività concordata, il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;

c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;


d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;

e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o compartimenti non idonei del soggetto inserito;

f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;

g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;

h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;



A handwritten signature, possibly "F.", is written on the right side of the page, below the stamp.

l) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

L'Autorità giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del funzionario di cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale - che verrà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente ex D.Lgs. 81/2008- per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale,



per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero

della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione

Generale degli Affari Penali.

Oristano II,

Per il Comune di Paulilatino:



il Sindaco Sig. Giovanni Demartis

Giovanni Demartis

Per il Ministero della Giustizia:

il Presidente f.f. del Tribunale Dott. Modestino Villani

[Signature]

Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>
Cc: <marina.lorrai@giustizia.it>

Data invio: venerdì 26 ottobre 2012 11.11

Allega: Convenzione Libera Associazione Soccorso amico (L.A.S.A).pdf

Oggetto: Convenzione lavori di pubblica utilità con l'associazione Soccorso Amico (L.A.S.A)
Si trasmette, in allegato, la convenzione per lavori di pubblica utilità stipulata tra il Tribunale di Oristano e l'associazione Soccorso Amico (L.A.S.A.) Onlus, con sede in Ghilarza.

D'ordine del Presidente
La Segreteria

Convenzione per lo svolgimento di lavori pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.L.GS. 28 Agosto N. 274

TRIBUNALE DI ORISTANO	
- 9 OTT 2012	
Prot. N.	1516


TRA

Il ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano C.F. 80006238959, Dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

Libera Associazione Soccorso Amico (L.A.S.A.) Onlus, con sede in Ghilarza in via Sant'Antioco n. 42 (C.F. 90014410956), nella persona del Legale rappresentante pro tempore, Simula Salvatore nato a Roma il 25/05/1955 e residente a Ghilarza in via 16 Marzo n. 2/b. C.F. SMLSVT55E25H501H

PREMESSO CHE

- A norma dell' art. 54 D.lgs.vo 28 Agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;
- ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi degli art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs.vo 28/08/2000 n.274";
- l'art. 2 comma 1 del decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.lgs.vo 2743/2000. Stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convezioni da stipulare con il ministero Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

- Il ministero della Giustizia con atto in data 16 Luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- L'associazione L.A.S.A., che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra è di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività. Rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del circondario di Oristano.

Art. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

Il giudice nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

La L.A.S.A. che acconsente all'inserimento di Massimo n. 3 persone, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Individua nella persona Simula Salvatore o suoi delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.

Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito della L.A.S.A. avente sede in Ghilarza Via Sant'Antioco n.42 Tel. 3939573538 email lasaghilrzaibero.it, attiene alle seguenti prestazioni (con espressa esclusione dei compiti di conducente e/o autista dei mezzi della L.A.S.A. :

SETTORE	ATTIVITA'
SOCIO SANITARIO	Assistenza e accompagnamento disabili, accompagnamento per fisioterapia e attività similari.

In particolare la L.A.S.A. si impegna a:

- a) Predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento della sanzione del lavoro di

Frank Salda

[Signature]

pubblica utilità che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quant'altro necessario;

- b) assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni comportamento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie e tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L.62694 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 Marzo 2001.

Art.3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di due anni (2) a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.




Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 Marzo 2001, nonché al ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali

Oristano li 9/10/12

Per Libera Associazione Soccorso Amico _____

Il Presidente 

Per il Ministero della Giustizia

Il presidente del Tribunale 

Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoriastano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>
Cc: <marina.lorrai@giustizia.it>

Data invio: venerdì 26 ottobre 2012 9.10

Allega: Convenzione Com. Terralba.pdf, Convenzione Com. Milis.pdf

Oggetto: Convenzioni per svolgimento lavori di pubblica utilità
Si trasmettono, in allegato, le convenzioni per il lavoro di pubblica utilità stipulate il 23 ottobre 2012 con il comune di Terralba e il 24 ottobre 2012 con il comune di Milis.

D'ordine del Presidente
La Segreteria

TRIBUNALE DI ORISTANO		
23	OTT	2012
1514		
PUBBLICA UTILITÀ		

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274

4-5-3

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006230959, dott. Modestino Villani, giusta la delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

E

Il Comune di Terralba nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco dott. Pietro Paolo Piras, C.F. 00063150957

PREMESSO CHE

- A norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per le violazioni delle norme al codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, T.U. stupefacenti, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'art.1, comma I, del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29 luglio 2010, n°120, la eventuale pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n° 274;
- il Comune di Terralba riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative anche nelle società partecipate con esclusione, in tal caso, dei soggetti di cui all'art. 73, comma 5-bis, T.U. Stupefacenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

Articolo 2 IMPEGNI DELLE PARTI

L'Autorità Giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorative in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di Terralba, con separato atto denominato Allegato 1, che costituisce parte integrante della convenzione, nei limiti di 2 (due) unità per ciascun periodo di riferimento. Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative dell'Ente o della società partecipante per l'intero capitale sociale dell'Ente.

L'Autorità Giudiziaria, dopo la pronuncia sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio Organizzazione e gestione risorse umane del Comune di Terralba dei seguenti atti:

- a) copia del dispositivo;
- b) scheda di presentazione in cui verrà specificato: il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
- c) dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti detto consenso;
- d) esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

Il Comune di Terralba, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

Individua nei responsabili dei Servizi alla Persona e del Servizio Assetto ed Utilizzazione del Territorio o loro delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare il Comune di Terralba si impegna a:

- a) assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipate, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- b) collocare presso la struttura in attività concordata il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;



- d) verificare periodicamente l'andamento della attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche al progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dal D.L.vo 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

L'Autorità Giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del Funzionario di Cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale - che sarà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente *ex* D.L.vo 626/1994 - per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Articolo 3 DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile dietro semplice richiesta del Tribunale.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministro della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano, li

Per il Comune di Terralba
Il Sindaco dott. Pietro Paolo Piras

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale dott. Modestino Villani

Mansioni ed attività per lo svolgimento di attività non retribuita

da eseguirsi con strumentazione tecnica elementare non richiedente attività formativa specifica

SETTORE	ATTIVITA'
Viabilità	Sfalcio di erba in banchine e cunette, piccole manutenzioni ed installazioni di segnaletica stradale
Manutentivo	Lavori di piccola manutenzione generale e pulizia di beni e strutture comunali (comprese le strutture sportive, le piante, i prati.,
Sociale e Culturale	Affiancamento personale educativo per la realizzazione di attività ludico-aggregative, di socializzazione in favore dei minori, adolescenti e disabili, e nelle attività realizzate dalla biblioteca
Edilizia scolastica	Lavori all'esterno (pulizia giardini, verniciatura muri, etc.) con utilizzo di strumentazione tecnica semplice non richiedente attività formativa

ed altre da concordarsi, tali comunque da corrispondere sia all'interesse della collettività che alle pregresse capacità e professionalità -anche intellettuali- del condannato.

Per il Comune di Tentalba
Il Sindaco dott. Pietro Paolo Piras

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale dott. Modestino Villani



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54
DEL D.LGS. 28 AGOSTO N.274

24 OTT 2012	
Prot. N.	1513

4-S-3

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano C.F. 80006230959, Dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 agli atti

Il Comune di Milis, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, il Sindaco Putzolu Antonia Fabiola nata a Milis il 13.06.1966, residente in Milis via Pernis n° 17, cf. PTZNNF66H53F208G.

-A norma dell'art. 54 D.lgs.vo 28 Agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale di volontariato;

- ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

- ai sensi dell'art. 224-bis del codice della strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. stupefacenti, il Giudice, con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella di lavoro di pubblica utilità;

- ai sensi degli art. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla L. 29/07/20120 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgs.vo 28/08/2000 n. 274;

- l'art. 2 comma 1 del decreto Ministeriale 26 Marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 54 comma 6 del D.lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

-Il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

-il Comune di Milis, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1

FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da parte di chi vi sia tenuto in forza con un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del Circondario di Oristano.

Art. 2

IMPEGNI DELLE PARTI

Il giudice nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

Il Comune di Milis, che acconsente all'inserimento di massimo n. 2 unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicata dal Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Individua nei Resp. Area Amministrativa (Dott.ssa Mastinu M. Paola e Assistente Sociale Sig.ra Piretto Mariangela) o loro delegati le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire le relative istruzioni.

Indica che le attività in favore della collettività prevista nell'ambito del Comune di Milis, avente sede in Milis Piazza Marconi n. 4 tel 0783/518215 e mail info@comunemilis.net, attiene alle seguenti prestazioni (con espressa esclusione dei compiti di conducente e/o autista dei mezzi del Comune di Milis):

SETTORE	ATTIVITA'
VIABILITA'	<i>Sfalcio erba in banchine e cunette</i>
EDILIZIA SCOLASTICA	<i>Lavori all'esterno (pulizia giardini, verniciatura mura, ecc) con utilizzo di strumentazione tecnica semplice non richiedente formativa specifica.</i>
MANUNTENTIVO	<i>Lavori di piccola manutenzione generale dei beni comunali, attività che l'ufficio Servizi Sociali ritenga utile promuovere per la rieducazione dell'utente, mansioni istituzionali compatibili con la professionalità del soggetto occupato, supporto agli uffici comunali, con compiti attinenti piccole manutenzioni e semplici incarichi di tipo amministrativo (consegna posta e/o comunicazioni tra uffici, etc).</i>

In particolare il Comune di Milis si impegna a:

- Predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento delle sanzioni del lavoro di pubblica utilità che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato (giorni ed orari) e quant'altro necessario;
- Assumere o far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipante, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- Prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità incaricata del controllo di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- Verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- Comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o comportamenti non idonei al soggetto inserito;
- Rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- Assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;

- h) Far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alla proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti;
- i) Adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art.3

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione avrà la durata di due anni (2) a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia, 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.


Oristano il 24/10/11

Per il comune di Milis

Il Sindaco Rag. Antonia fabiola Putzolu

Per il Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale Dr. Modestino Villani



Ordine Avvocati di Oristano

Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>
Cc: <marina.lorrai@giustizia.it>
Data invio: lunedì 22 ottobre 2012 12.32
Allega: convenzione Comunità Alloggio per minori Villa REGINA CORDIUM -OR.pdf
Oggetto: Convenzione Lavori di pubblica utilità - Comunità alloggio per minori "VILLA REGINA CORDIUM" - Oristano
Si trasmette l'allegata convenzione sottoscritta in data 15 ottobre 2012.
La Segreteria

Congregazione delle Pie Suore della Redenzione
Comunità Alloggio per minori "Villa REGINA CORDIUM"
Via Martiri del Congo n.127 - 09170 Sili di ORISTANO

TRIBUNALE DI ORISTANO	
15	OTT 2012
Prot. N. 1683	

4.5.3

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274.**

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C.F. 80006230959, dott. Modestino Villani, giusta delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 agli atti,

E

La Comunità Alloggio per minori "Villa REGINA CORDIUM" sita a Sili di ORISTANO in Via Martiri del Congo n.127 - (filiale della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione) - nella persona responsabile pro-tempore della struttura, *Murru Rachele, in religione Suor Paola*

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- ai sensi dell'art. 224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274";
- l'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 20012 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- la responsabile pro-tempore della struttura Murru Rachele in religione Suor Paola, che riconosce l'opportunità di favorire l'applicazione delle norme di cui sopra e di fruire delle prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – FINALITA'

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita, in favore della collettività, da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano.

Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

Il Giudice, nella sentenza contenente prescrizione di lavoro di pubblica utilità, indica il tipo, la durata dell'attività e l'autorità incaricata del controllo durante l'esecuzione della sanzione.

la responsabile della struttura " *Comunità Alloggio per minori "Villa Regina Cordium"* Murru Rachele, in religione Suor Paola, che acconsente all'inserimento di massimo n 2 unità, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal Giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività suddetta.

Comunica che la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni sarà la responsabile della stessa struttura.

Indica che l'attività in favore della collettività prevista nell'ambito della " *Comunità Alloggio per minori*" avente sede in Sili di ORISTANO, via Martiri del Congo N.127

tel 0783/26040 e-mail reginacordiusili@fiscali.it attiene alle seguenti prestazioni :.....

...attività di manutenzione all'interno della sede


...giardinaggio e piccole riparazioni.....

.....
In particolare la responsabile della Comunità si impegna a:

- a) predisporre, in accordo con il condannato e d'intesa con l'autorità incaricata per il controllo, il progetto individualizzato per lo svolgimento della sanzione del lavoro di pubblica utilità che dettando l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato (giorni e orari) e quant'altro necessario;
- b) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- c) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;
- d) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o compartimenti non idonei del soggetto inserito;
- e) rilasciare, al termine dell'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro prestato dal condannato;
- f) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- g) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;
- h) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.



Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, avrà la durata di anni due a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salva disdetta scritta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano li, 15/10/017.

Per la "Comunità Alloggio minori" Villa Regina Cordium" 

Per il Ministero della Giustizia,
il Presidente del Tribunale 

Si allega

- Fotocopia dello Statuto Giuridico della Congregazione delle Pie Suore della Redenzione...
- ".....documento che Murrurachele è responsabile pro-tempore della struttura....."

Nota - La Comunità Alloggio "villa Regina Cordium" sita in Sili di Oristano, via Martiri del Congo n.127, filiale della Congregazione delle Pie suore della Redenzione con sede in Roma, via di Torrevicchia n.684, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. n.1038 del 16.11.50 pubblicato sul G.U. n.2 del 03.01.1951, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma al n.463/87, opera Casa Famiglia per il recupero di minori di sesso femminile con situazioni gravemente problematiche, a forte carica di rischi, disadattamento e devianza. Destinatari dei servizi offerti dalla comunità sono spesso minori sottoposti a provvedimenti civili e/o amministrativi della Magistratura minorile e ancora adolescenti devianti e disadattati talvolta implicati in fatti delittuosi e quindi sottoposti a misure di custodia cautelare.

Ordine Avvocati di Oristano

Da: "TRIBUNALE DI ORISTANO" <tribunale.oristano@giustizia.it>
A: "GDP ALES" <gdp.ales@giustizia.it>; "GdP BOSA" <gdp.bosa@giustizia.it>; "GdP BUSACHI" <gdp.busachi@giustizia.it>; "GdP GHILARZA" <gdp.ghilarza@giustizia.it>; "GdP MACOMER" <gdp.macomer@giustizia.it>; "GdP ORISTANO" <gdp.oristano@giustizia.it>; "GdP SENEGHE" <gdp.seneghe@giustizia.it>; "GdP SORGONO" <gdp.sorgono@giustizia.it>; "GdP TERRALBA" <gdp.terralba@giustizia.it>; "PROCURA ORISTANO" <procura.oristano@giustizia.it>; "MODESTINO VILLANI" <modestino.villani@giustizia.it>; "CAULI LUCIO" <lucio.cauli@giustizia.it>; "ANNA RITA MURGIA" <annarita.murgia@giustizia.it>; "GIANNA VALERIA GIANNOLA" <giannavaleria.giannola@giustizia.it>; "VERONICA PERRIA" <veronica.perria@giustizia.it>; "ANTONIO MURA" <antonio.mura01@giustizia.it>; "ORNELLA CONCU" <ornella.concu@giustizia.it>; "SEBASTIANO ZEDDA" <sebastiano.zedda@giustizia.it>; "STEFANO SAU" <stefano.sau@giustizia.it>; "PAOLA ONIDA" <paola.onida@giustizia.it>; "GIORGIO CABRAS" <giorgio.cabras@giustizia.it>; "NICOLA CABONI" <nicola.caboni@giustizia.it>; "MATILDE CORRIGA" <matilde.corriga@giustizia.it>; "ANNAMARIA MANCINO" <annamaria.mancino@giustizia.it>; "ANNIE CECILE PINELLO" <anniececile.pinello@giustizia.it>; "MAURO PUSCEDDU" <mauro.pusceddu@giustizia.it>; "FRANCESCO ALTERIO" <francesco.alterio@giustizia.it>; "FRANCESCO MAMELI" <francesco.mameli@giustizia.it>; "RICCARDO ARIU" <riccardo.ariu@giustizia.it>; "SEZIONE SORGONO" <tribunale.oristano.sorgono@giustizia.it>; "SEZIONE MACOMER" <tribunale.oristano.macomer@giustizia.it>; "ORDINE AVVOCATI ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "UEPE ORISTANO" <uepe.oristano@giustizia.it>

Data invio: venerdì 27 luglio 2012 12.17

Allega: conv. com. Ardauli.pdf; Conv. comune di Sini.pdf

Oggetto: Convenzione lavori di pubblica utilità comuni di Ardauli e Sini

Si trasmettono le convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità sottoscritte con i Comuni di Ardauli e Sini.

La Segreteria

TRIBUNALE DI ORISTANO	
19	LUG 2012
Prot. N. 1166	

AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL D.LGS.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

4-5.3

TRA

Il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Oristano, C. F. 800006230959 dott. Modestino Villani, giusta la delega ex art. 2 Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 agli atti,

E

Il Comune di SINI nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sindaco Sig. Atzori Biagino, C.F. 80007200951

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che ai sensi dell'art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- che ai sensi dell'art. 224-bis del Codice della Strada, nel pronunciare sentenza di condanna per violazione delle norme del codice medesimo, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, ai sensi dell'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità;
- che l'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 emanato ai sensi dell'articolo 54 comma 6 del D.Lgs.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti le organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi degli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada, come riformulati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, la eventuale "pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del D.Lgs.vo 28/08/2000, n. 274";
- che il Comune di SINI riconosce l'opportunità di facilitare l'applicazione delle norme di cui sopra e l'interesse a fruire delle prestazioni lavorative anche nelle società partecipate con esclusione, in tal caso, dei soggetti di cui all'art. 73 comma 5-bis T.U. sugli stupefacenti;

Boyl.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITÀ

La presente convenzione ha lo scopo di consentire la prestazione di attività non retribuita, in favore della collettività, da parte di chi vi sia tenuto in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria del circondario di Oristano. Il titolo in ragione del quale il privato presta l'attività suddetta rimane comunque irrilevante per l'Amministrazione.

Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

L'autorità giudiziaria di Oristano, quando deve pronunciare sentenza di condanna che comporti la prestazione di attività lavorativa in favore della collettività, individua la predetta attività tra quelle indicate dal Comune di SINI con separato atto, che costituisce parte integrante della convenzione, nei limiti di 2 (due) unità per ciascun periodo di riferimento. Ulteriori informazioni potranno essere concordate in relazione alle problematiche organizzative dell'ente o della Società partecipate per l'intero capitale sociale dell'Ente.

L'autorità giudiziaria, dopo la pronuncia della sentenza contenente prescrizione di attività in favore della collettività, provvede alla trasmissione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di SINI:

- a) di copia del dispositivo;
- b) di una scheda di presentazione in cui verrà specificato: il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture;
- e) della dichiarazione scritta di consenso allo svolgimento del lavoro ovvero di copia del verbale d'udienza o di altro procedimento da cui risulti detto consenso;
- d) di esplicita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;
- e) del nominativo del funzionario di cancelleria incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena, con il quale l'Ente potrà rapportarsi per le necessità del caso;
- f) della indicazione dell'autorità di pubblica sicurezza incaricata del controllo del condannato durante lo svolgimento dell'attività "riparatoria".

Il Comune di SINI, tenuto conto delle modalità della prestazione indicate dal giudice in sentenza, adotta i provvedimenti conseguenti e necessari a far svolgere l'attività lavorativa.

Individua nel Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, o loro delegati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni.

In particolare l'Ente si impegna a:

- a) assumere o a far assumere, in caso di collocamento del condannato presso società partecipate, l'onere dei premi per l'assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civile verso terzi;
- b) collocare presso la struttura, in attività concordata, il soggetto accolto per l'attività in favore della collettività;
- c) prevedere la presenza di un "referente" che controlli l'adempimento degli impegni sottoscritti e informi direttamente l'autorità di pubblica sicurezza di ogni compartimento incompatibile con l'esecuzione del programma lavorativo concordato;
- d) verificare periodicamente l'andamento dell'attività lavorativa prestata, per valutare la necessità di modifiche del progetto e monitorare la validità dell'inserimento lavorativo effettuato;

- e) comunicare tempestivamente assenze, inadempienze o compartimenti non idonei del soggetto inserito;
- f) rilasciare, al termine del periodo, un attestato relativo all'attività prestata da cui risulti la data di inizio e quella di fine del servizio;
- g) assicurare il rispetto delle norme e predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati;
- h) far fruire ai condannati del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti;
- i) adottare nei confronti dei soggetti inseriti le misure di sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni per i propri dipendenti.

L'Autorità giudiziaria si impegna a predisporre, per tramite del funzionario di cancelleria incaricato e in accordo con i funzionari comunali incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti da inserire e di impartire le relative istruzioni, un progetto individuale - che verrà sottoscritto dall'interessato previa valutazione del medico competente ex D.Lgs. 81/2008- per ogni singolo soggetto, che dettagli l'attività, il luogo di svolgimento, il tempo impegnato e quant'altro necessario.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati alcuna retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da loro svolta.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale di Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO

La presente convenzione, a carattere sperimentale, ha la durata di anni tre dalla sottoscrizione ed è rinnovabile su richiesta dell'ente firmatario.

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato.

Le parti convengono di comune accordo di poter recedere dalla presente convenzione con almeno sei mesi di preavviso.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.

Oristano li,

Per il Comune di Sini
 Il Sindaco Atzori Biagino:

Biagino Atzori



Per il Ministero della Giustizia,
 il Presidente del Tribunale :

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ORISTANO	
19 LUG	2012
1158	
PROC. N.	

4-5-3

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA

UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M.

26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285.

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del

Dr. Modestino Villani, con sede in Piazza Aldo Moro 3 - Oristano

E

Il comune di Ardauli, nella persona del Dr. Roberto Putzolu Sindaco di

Ardauli, con sede in Piazza Matteotti 4 - Ardauli

PREMESSO CHE

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di

Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica

utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della

collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o

presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a

norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che

l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di

convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di

quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti

le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1,

del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di

pubblica utilità;




che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art.

186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze:

che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribuna li alla stipula delle convenzioni di cui



all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che il Comune di Ardauli presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che il Comune di Ardauli, valutati gli scopi istituzionali, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30.05.2012 ha ritenuto di stipulare con il Tribunale di Oristano la presente convenzione:

Art. 1

Che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utility L'Associazione - in base alle proprie esigenze organizzative.

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, nei casi di cui alla premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che si riserva di accogliere al massimo 2 lavoratori per volta, a rotazione

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'attività, svolta sotto il controllo di un supervisore, consisterà nella partecipazione attiva e materiale alle attività svolte nell'ambito del progetto comunale di contrasto alle povertà estreme, occupandosi, alternativamente

della cura del verde pubblico e dei servizi di segretariato sociale a favore di
soggetti deboli del paese, in particolare anziani e disabili. Le attività saranno
concordate con l'utente all'avvio del proprio progetto individuale, in base alle
esigenze dell'Ente ed alle capacità che l'utente esprimerà nel corso stesso del
progetto.

Art. 3

L'utente sarà assegnato, funzionalmente al servizio sociale del
Comune di Ardauli, nella persona del Responsabile del servizio
Amministrativo socioassistenziale Dssa Barbara Casula.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del
Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna
ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì
che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire
l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del
trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle
stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali
servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in
qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.



È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni; dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8


La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 19 Luglio 2012 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ORISTANO

Dr Modestino Villani.



PER IL COMUNE DI ARDAULI

Il Sindaco Dr Roberto Puzolu

Roberto Puzolu

